

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23906 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LENOCI VALENTINO
Data pubblicazione: 23/07/2026

AVVISO DI
ACCERTAMENTO -
IRPEF 2006-2007-2008-
2009-2010

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4515/2017 R.G. proposto da:
MINUCCI FABIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro
Notari e Paolo De Caterini in virtù di procura speciale in calce al
ricorso,

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-
tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa *ex lege*,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Toscana - sez. n. 5 - n. 1275/2016, depositata l'8 luglio
2016;

udita la relazione svolta nell'adunanza in camera di consiglio del
1° luglio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Siena notificava a Minucci Fabio avvisi di accertamento nn. T8V011T02110/13, T8V011T02117/13, T8V021T02138/13, T8V021T02145/13 e T8V021T02151/13, rispettivamente per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, con i quali, sulla base di altrettanti avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Fabio Minucci Nuova s.r.l. (che, negli anni oggetto di accertamento, aveva la natura di società di persone quale Fabio Minucci Nuova s.n.c.), rideterminava l'IRPEF e le relative addizionali e sanzioni dovute dal suddetto contribuente ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'accertamento nei confronti della società si fondava, in particolare, sul disconoscimento e recupero a tassazione di costi riguardanti operazioni di sponsorizzazione eseguite in favore della Sport Drive Team, ritenute parzialmente inesistenti nella misura del 70%, e pertanto fatte oggetto di recupero nei limiti di detta percentuale, nonché nei confronti della Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclistica Senese e del Gruppo Sportivo Dilettantistico Pianella, reputate parzialmente non inerenti, sempre nella misura del 70%.

2. Avverso gli avvisi di accertamento in questione Minucci Fabio proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena la quale, con sentenza n. 90/2015, depositata il 2 marzo 2015, previa riunione degli stessi, li accoglieva parzialmente, richiamando le sentenze nn. 148/2015 e 149/2015 emesse dalla stessa C.T.P. con riferimento agli accertamenti societari, e quindi rideterminando la pretesa fiscale sulla base della riduzione al 30% delle operazioni ritenute inesistenti in favore della Sport Drive Team e computando nel 50% la non inerenza degli esborsi sostenuti

in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclistica Senese; nulla veniva disposto con riferimento al Gruppo Sportivo Dilettantistico Pianella.

3. Interposto gravame sia dall'Agenzia delle Entrate che dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana – sez. n. 5, con sentenza n. 1275/2016, pronunciata il 4 luglio 2016, e depositata in segreteria l'8 luglio 2016, accoglieva l'appello dell'Ufficio, confermando integralmente l'avviso di accertamento; rigettava l'appello proposto dal contribuente, condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Minucci Fabio, sulla base di nove motivi (ricorso notificato il 10 febbraio 2017).

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

5. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissata per la discussione del ricorso l'adunanza in camera di consiglio del 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a nove motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si assume la nullità della sentenza per inammissibilità dell'appello erariale, avuto riguardo alla violazione del combinato disposto degli artt. 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.

1.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita nullità della sentenza della C.T.P. di Siena, in violazione degli art. 36, comma 2 e 1 d.lgs.

546/1992, nonché degli artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

1.3. Con il terzo motivo si stigmatizza la violazione dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice ritenuto erroneamente la sussistenza del presupposto dell'obbligo di denuncia idoneo a postulare il "raddoppio dei termini" per l'accertamento.

1.4. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di impugnazione, relativo all'inapplicabilità della disciplina del c.d. "raddoppio dei termini" in materia di IRAP, in violazione degli artt. 1 e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in violazione altresì degli artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso si assume la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di impugnazione, in particolare menzionando la "inapplicabilità della disciplina del c.d. raddoppio dei termini a rilievi (indeducibilità di un costo non inerente/antieconomico) che non hanno rilevanza penal-tributaria, in violazione degli artt. 1 e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in violazione altresì degli artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

1.6. Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia del secondo motivo di impugnazione, segnalando l'inapplicabilità del c.d. "raddoppio dei termini", in

ipotesi di reato riferibile ad una società, al socio che non ne è né amministratore, né legale rappresentante, "in violazione degli artt. 1 e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in violazione altresì degli artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

1.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 89, nonché degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che l'operatività dell'agevolazione invocata dalla contribuente fosse subordinata "alla verifica della natura e dell'inerenza della spesa".

1.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si assume la nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 1 e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

1.9. Con il nono motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo di impugnazione, ossia sull'insufficienza degli elementi probatori citati dall'Ufficio a supporto del recupero a tassazione e sull'inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, in violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 41-*bis* D.P.R. n. 600/1973, nonché 24 e 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997 e 54 d.P.R. n. 633/1972, in violazione degli artt. 1 e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo non coglie nel segno e va disatteso.

Il motivo è inammissibile per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 13 agosto 2018, n. 20712).

È noto, d'altronde, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello e non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implicino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 13 giugno 2018, n. 15430) e, in quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta al giudice di merito (Cass. 9 luglio 2013, n. 17041).

Il motivo è, in ogni caso, pure infondato.

Ancora di recente questa Corte ha condivisibilmente affermato che «in tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta dell'atto d'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art.20 del d.lgs. n. 546 del 1992 determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte; ne consegue che la regola del citato art. 20 - secondo la quale la notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario - è applicabile anche alla spedizione effettuata in plico raccomandata in busta chiusa, poiché, essendo la prescrizione dell'invio volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, non v'è ragione di discostarsi da detta regola, quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato» (v. *ex multis* Cass. 5 dicembre 2024, n. 31196).

2.2. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Il profilo il cui esame si assume trascurato si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

L'omissione segnalata è intrinsecamente insuscettibile di tradursi in un vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza, non avendo inciso sull'attività del giudice e non investendo un punto decisivo sol che si consideri che riguardava le posizioni della società esaminate in distinti giudizi.

2.3. Il terzo motivo è suscettibile d'essere trattato unitamente al quinto motivo, investendo ambedue le censure il medesimo aspetto.

Tali motivi sono infondati e vanno rigettati.

Secondo la disciplina applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie (trattandosi di avvisi di accertamento notificati nell'anno 2013), il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia perseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. n. 11171 del 2016; Cass. n. 24576 del 2022).

La Corte costituzionale (sent. n. 247 del 2011) ha, infatti, affermato che l'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento».

Nella specie, la C.T.R. si è attenuta ai principi riassunti, per un verso richiamandoli, per altro verso accertando che «nel nostro caso si ritiene di poter confermare la gravità dei riscontri dell'Ufficio in ordine all'ipotizzata dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fattura per operazioni inesistenti, come si evince dalla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei soci fondatori ed amministratori delle associazioni emittenti le stesse fatture».

2.4. Il quarto motivo è fondato.

In ossequio al principio di autosufficienza e specificità la ricorrente ha dimostrato d'aver reiteratamente dedotto la questione dell'inapplicabilità del meccanismo del raddoppio all'IRAP.

Su detta questione la sentenza d'appello ha omissis di pronunciarsi.

La statuizione che ritiene operativa la disciplina del raddoppio s'infrange, proprio in relazione all'IRAP, sui principi nomofilattici, alla cui stregua in tema di accertamento, il c.d. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. n. 600 del 2025; Cass. n. 10483 del 2018).

2.5. Il sesto motivo è infondato.

Mette conto rilevare, sul punto, che il "raddoppio dei termini" è applicabile indipendentemente dalla qualifica soggettiva della persona che ha commesso il reato tributario purché il reato stesso sia riconducibile all'attività della società contribuente e consti come obbligatoria la denuncia penale. Invero, ai fini del raddoppio dei termini per l'accertamento, ai sensi dell'art. 43,

comma 3, D.P.R. n. 600/1973, applicabile *ratione temporis*, quel che conta è la riferibilità del fatto- reato, sotto il profilo oggettivo, alla società contribuente. In linea di principio, pertanto il raddoppio in parola è legittimamente operato anche in ipotesi in cui l'autore materiale del reato non sia un soggetto dotato di una qualifica formale all'interno dell'ente, sempreché - come nella specie - il reato risulti strettamente connesso all'attività dell'ente e ad essa riferibile, ovvero sussista una condotta penalmente rilevante inserita nell'alveo dell'attività societaria.

2.6 Il settimo motivo è fondato nei termini di seguito indicati.

Non è infatti dubbio che l'art. 90, comma 8, l. n. 289/2012 abbia sancito una presunzione legale di inerENZA/deducibilità delle spese *de quibus* sino alla concorrenza di € 200.000, qualora erogate a associazioni sportive dilettantistiche, se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.) (così Cass. n. 5720/2016).

La C.T.R., in contrasto con questo assodato principio, sostiene invece *tout court* anche la necessità di verifica dell'inerENZA; in tal senso essa si scontra, fino alla segnalata soglia di € 200.000, con il principio alla cui stregua «In tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, nel testo vigente *ratione temporis*, fissa una

presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor» (Cass. n. 4612 del 2023; Cass. n. 14232 del 2017).

2.7. L'ottavo motivo e il nono motivo restano assorbiti.

3. In conclusione, quindi, il ricorso va accolto per quanto di ragione in riferimento ai motivi quarto e settimo, respinti i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto e assorbiti l'ottavo e il nono motivo.

La sentenza d'appello deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il quarto e settimo motivo di ricorso; rigetta il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo, e dichiara assorbiti l'ottavo e nono motivo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.

Il Presidente
(Dott. Roberta Crucitti)

